

FORMAZIONE DEI LAVORATORI: CHI SONO I **PREPOSTI** ED I **DIRIGENTI**?

La normativa vigente prevede una formazione diversa per i lavoratori, i preposti ed i dirigenti (v. schema allegato). Ma come sono individuati i preposti ed i dirigenti in ambito scolastico?

Le definizioni date dal d. lgs 81/2008 art. 2 delle due figure sono:

Dirigente: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Ambedue le figure hanno senso in presenza di altri lavoratori ed occorre considerare che la loro definizione non è legata a quella di dirigente o capo ufficio o analoghe cariche di tipo istituzionale, ma vige dal punto di vista della sicurezza, quindi anche in assenza di una nomina ufficiale.

Ricordiamo anche che gli studenti non sono in genere assimilabili a lavoratori, ma lo è “ L'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di **laboratori**, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione (art. 2 comma 1a).

Non sono quindi da assimilare a lavoratori, secondo un'interpretazione molto diffusa, gli allievi durante le attività di palestra, se le esercitazioni in laboratorio sono solo dimostrative, eseguite dal docente, gli allievi del primo ciclo di istruzione, occupati in attività creative all'interno di apposite sale attrezzate a tale scopo.

Ciò premesso vediamo di definire uno schema di individuazione di Dirigente e Preposto.

L'interpretazione ampiamente condivisa per quanto riguarda le istituzioni scolastiche è la seguente:

1. Direzioni Didattiche, Scuole Medie, Istituti Comprensivi

a. Dirigente:

- i. DSGA
- ii. Docente Vicario del Dirigente Scolastico: se ha autonomia nell'organizzazione dell'attività lavorativa
- iii. Responsabile del Plesso: se ha autonomia nell'organizzazione dell'attività lavorativa

b. Preposto:

- i. Docente Vicario del Dirigente Scolastico: se non ha autonomia nell'organizzazione dell'attività lavorativa
- ii. Responsabile del Plesso: se non ha autonomia nell'organizzazione dell'attività lavorativa

2. Scuole Secondarie di Secondo Grado

a. Dirigente:

- i. DSGA
- ii. Docente Vicario del Dirigente Scolastico: se ha autonomia nell'organizzazione dell'attività lavorativa

- iii. Responsabile del Plesso: se ha autonomia nell'organizzazione dell'attività lavorativa
- b. Preposto:
 - i. Docente Vicario del Dirigente Scolastico: se non ha autonomia nell'organizzazione dell'attività lavorativa
 - ii. Responsabile del Plesso: se non ha autonomia nell'organizzazione dell'attività lavorativa
 - iii. Docente (teorico e ITP) nei laboratori di Chimica, Biologia, Informatica, ecc.: nei confronti degli allievi, se questi svolgono direttamente le esperienze.
 - iv. Responsabile di laboratorio di Chimica, Biologia, Informatica, ecc.
 - v. Tecnico di laboratorio di Chimica, Biologia, Informatica, ecc.: se partecipa alla preparazione di materiale e strumentazione per le esperienze.
 - vi. Qualunque figura che svolga funzioni di capo-ufficio (ufficio tecnico, ecc.).

Il coordinatore
ing. Claudio Cambi